CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNABOSCO, LATRONICO, BISTAFFA, FILIPPI, FONTAN, GIBELLI, MAGRI, LUIGI NEGRI, RODEGHIERO

Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai corpi di polizia municipale

Presentata l'8 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta si vuole modificare l'articolo 57 del codice di procedura penale. Innanzitutto si estende la previsione del comma 1, lettera *b)*, menzionando espressamente tra gli ufficiali di polizia giudiziaria coloro che sono addetti al coordinamento e sono i responsabili del servizio o del corpo di polizia municipale, secondo la terminologia adottata dalla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 1985. Viene modificato inoltre il comma 2 lettera *b)*, dello stesso articolo, che limita le funzioni di polizia giudiziaria esplicate dalle guardie delle province e dei comuni a « quando sono in servizio ». Da notare che questa limitazione temporale non era contenuta nel codice di procedura penale prima della riforma, dato che l'articolo 221 attribuiva agli agenti di polizia municipale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria senza ulteriori precisazioni.

Il codice, nell'attuale formulazione, ha recepito quanto stabilisce l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, prima parte, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) dove si prevede che la qualità di agenti di polizia giudiziaria sia svolta dalle guardie dei comuni individuate, da consolidata interpretazione giurisprudenziale, nei vigili urbani e nei loro comandanti.

Si ritiene, tuttavia, che la qualifica dei corpi di polizia municipale come tutori a tempo della legge, non sortisca altro effetto che indebolire la figura del vigile di fronte

agli occhi della comunità in cui opera laddove, invece, sarebbe interesse dello Stato potenziare e valorizzare quelle forme di vigilanza che sono svolte a diretto contatto con la comunità degli utenti. Inoltre, gli agenti di polizia municipale sono agenti di pubblica sicurezza e pertanto hanno una *funzione di polizia preventiva attribuita* loro in modo permanente e non temporaneo. Ne consegue che i predetti soggetti sono investiti di autorità per gli interventi che si possono verificare oltre l'orario di servizio loro comandato.

Per quanto detto, compete agli agenti di polizia municipale l'obbligo di denunzia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale e non l'obbligo previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale (notizia di reato) nell'ipotesi che si trovino in servizio. La portata della limitazione temporale circa le loro funzioni, oltre ad incidere negativamente sul servizio, ha prodotto un malcontento generalizzato nei *vigili i quali si sentono relegati a tutori* dell'ordine « di serie B ».

Resta da precisare che la presente proposta di legge non comporta alcuna indennità o retribuzione aggiuntiva a carico dello Stato, restando fissata la misura dell'indennità di polizia giudiziaria prevista dalla legge-quadro 7 marzo 1986 n. 65, all'articolo 10, comma 2.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *b)* gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, nonché gli addetti al coordinamento, gli ufficiali, i comandanti dei corpi e servizi di polizia municipale e locale; ».

ART. 2.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *b)* i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, le guardie forestali, gli agenti dei corpi e servizi di polizia municipale e locale; ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di polizia giudiziaria portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Il predetto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1579
Lire 500